

(Trascrizioni a cura di Oreste Di Carlo)


Capitoli della Rocca S. Giovanni in Venere dell'anno 1696

Capitolo dell' immondezze seu brutture

Si serva ordinare, che nessuna persona ardisca fare, o buttare alcuna bruttura in *Piazza* ni le strade, ne tampoco avanti la casa propria, come buttare cenerata ò altra sorte d' immondezze sotto la pena d' un carlino per volta; ma li debbia portare a buttare nelli luoghi soliti; e deputati come nel seguente capitolo et in detti luoghi si debbia buttare tutte l' acque lorde. La feccia solamente si potrà buttare nelle spezzarole, e chi controverrà debbia pagare di pena *Carlini* due per volta.

Item si serva ordinare che li spicarole possano battere le spiche dove meglio li sarà commode ma subito finito di battere, ò in termine d' un hora debbiano levare la paglia, e la cama con lasciar netto il luogo dove l' haveranno battuto. Con portare detta paglia, e come ò, nelli luoghi deputati come sopra, ò nelle loro case sotto pena d' un *Carlino* per persona, e per volta, et ricorrendo, che il *Gabelloto* trovasse la sudetta paglia, ò cama, ò altra immondezza, dove si fusse battuta la spica, ò in altro luogo, dove non si possano buttare le immondezze, con far pagare la pena alli trasgressioni incorre esso *Gabelloto* alla pena di *Carlini* cinque, la metà alla *Camera Baronale*, e l' altra metà all' accusatore.

Item che intorno alle muraglie della *Terra* non si possa buttare nessuna sorte d' immondezze, terra, calcinaccio ò altre sorte di




riempimento sotto pena di **Carlini cinque per volta**, la metà alla corte, e l' altra all' accusatore, et essendo il **Gabelloto** in negligente in far levare dette immondezze e riempimento da chi ne l' haverà buttato incòrra esso alla doppia pena da applicarsi come sopra.

Item, che dal primo mese di **Maggio** per tutto il mese d' **Ottobre** nessuna persona possa fare ne buttare sorte alcuna d' immondezze d'acqua lorde alle loro spezzarole, che hanno l' uscita nelle strade e nelle ruve dentro la **Terra** sotto pena di **Carlini cinque**, et il **Gabelloto** debbia fare diligenza di rinovare per mezzo delli vicini, ò da chi hane dette spizzarole, e non trovandolo con ogni diligenza possa imporre **Carlini tre** di pena a tutti li vicini di aiutarlo, e chi si troverà colpevole debbia pagare la detta pena detto di sopra, e quando il **Gabelloto** fusse negligente, paghi esso doppia pena da applicarsi come sopra.

Item che lo vinaccio, e paglia delle **fosse** si debbia buttare nelli luoghi deputati come nel seguente **Capitolo**, e chi controverrà paghi di pena ogni volta **Carlini due**.

Luoghi deputati dove per buttare l' immondezze vecchie

- **Alla porta da capo** si possono buttare dalla cornice verso il vallone della **Torre di S. Angelo** fino dove finisce la scarpata della casa di **Giuseppe Giardino**.
- **Alla porta da piedi** si possa buttare alla pietra sotto la **Torre della Venerevole Congregazione Filippina** con però che vadino per il fosso, che stà nel canneto di **Giovannicola Di Carlo**.




Capitolo del rompere il lino

Si serva ordinare, che nessuna persona possa rompere il lino, ò canapa, alla porta da capo avanti Santa Maria Delle Grazie, alla porta da piedi avanti S. Antonio Abbate, ma stia lontano dalle dette Chiese cinque canne sotto pena di Carlini cinque per ciascheduna donna, e Carlini dieci per il padrone del lino, la metà alla corte, e l' altra all' accusatore.

Capitolo delle accuse

Si serva ordinare che nessuna persona facci accuse nella corte indebitamente sotto pena d'un Carlino per volta, ma il Gabello dopo haverà ricevuto la accusa debbia farla a sapere, ò citare l'accusato in termine di ventiquattr'hore, ogni volta però, che non sarà leggittimamente impedito, e facendo il contrario perda la sua parte, e l'accusatore sia tenuto pagare solo quel tanto, che toccherà al padrone, che haverà ricevuto il danno, e se à questo farà l'accusa, sia creduto con il giuramento da dargli dal giudice, quale giuramento si debbia dare solo, quando mancaranno altre prove, ò non vi sia inditio probabile e l'accusato in questo modo debbia condannarsi alla pena, e che il padrone del danno habbia tré giorni di tempo di scusare l'accusato, e di stornare l'accusa senza interesse, e costando il Gabello, che l'accusatore si sia aggiustato con l'accusato, con haversi fatto pagare tutto, ò in parte il danno, e però si habbia stornata l'accusa e l'accusatore paghi di pena Carlini dieci.




Capitolo di chi risponde in Corte

Si serva ordinare, che nessuna persona ardisca rispondere, ou presuma parlare in corte, quando dal Giudice si discute l'accuse, ma solamente debbia parlare e rispondere quella persona della quale si discute l'accusa, ò dal Giudice sarà dimandato alla pena di un Carlino, la metà alla Corte, e l'altra metà a chi lo rapporta.

Capitolo della Bucciaria

Si serva ordinare, che chi farà la bucciarìa cioè la carne nella Terra per venderla tanto al forestiero, quanto al cittadino debbia tenere li pesi soliti datoli dal Mastrogiurato, e non possa fare detta Bucciaria se non si obliga e non obligandosi, non possa far andare li suoi animali per la terra e luoghi deputati alle pene che sono tenuti li cittadini, purchè non habbia fatta altra conventione col Mastrogiurato, quale habbia da osservarsi a che detto macellaro, che pigliarà detta Bucciaria possa pascolare con Agnelli, Capre, Scrofe e Castrati, che serviranno detto macello, dove pascolano l'altri cittadini, et anco per il distretto cominciando però dal vallo di Palladino, e dalla vigna d'Achille




à questa parte verso la Terra, e di là di quel vallo e di detta vigna non possa pascolarsi sotto pena di grana cinque per bestia, e facendo danno con detti animali, sia tenuto pagare la pena, et il danno come l'altri cittadini.

Capitoli delli Trappetari

Si serva ordinare, che li trappetari, che macinano l'oliva debbiano tenere dodeci sporte per macinare detta oliva, e siano obligati macinarla tre volte, e debbia tenere una Coppa di nove misure, e non possono macinare nocchio alla pena di Carlini cinque, la metà alla Corte, e l'altra metà all'accusatore per ciascheduna volta, e li Padroni dell'olive si possono ripigliare il nocchio fra termine di due hore dopo macinato, e portarlo fuori del trappeto, e non ripigliandoselo fra detto termine, non possa ripigliarselo più.

Capitolo dell'olive

Si serva ordinare che nessuna persona ardisca cogliere olive d'altrui senza licenza del padrone, sia tenuto pagare di pena Carlini dieci la metà al padrone e l'altra alla corte, e nella medesima incorre quello che la batte, ò menare bastoni, pietre, et anco li trappetari, che non possono macinare l'olive, se prima non costerà dove l'haverà colta ma con la licenza del padrone, et in caso che il danno eccedesse alla pena sudetta applicando al padrone dell'oliva, quello che haverà colto dette olive debbia anco



pagare tutto il danno fatto secondo sarà stimato dall'esperti oltre la pena sudetta.

Capitolo delli Molinari

Si serva ordinare che li malinari che tengono li molini dell'Università debbia tenere le misure solo il Coppo di capacità di una misura e mezza alla misura Napolitana e, cioè alla ragguagliata di misure 27 il Tommolo, e debbiano pigliare per la molitura due Coppi per salma alli cittadini, che viene ad essere una misura per Tommolo, e non debbia dare la vecita à nessuno, cioè chi prima arriverà in detti Molini prima habbia da macinare e contravenendo à quello che stà di sopra stabilito incorrono alla pena di Carlini cinque, la metà all'accusatore, e l'altra alla corte, e detti molinari possono tagliare legni come l'altri cittadini, come anco possono tagliare legnami che bisognassero per detti molini nelle selve dell'Università senza incorrere in pena alcuna, e nelli territorii de particolari non possono tagliare senza licenza de' padroni sotto le pene contenute nelli sopradescritti Capitoli.

Capitoli delli Fornari




Si serva ordinare, che li fornari non possono levare più di una Conecchia per tavola alla pena di due Carlini, la metà alla corte, e l'altra metà all'accusatore, e detti fornari possono tagliare legne secche, e verdi, infruttiferi nelli territorij dell'Università, ma tagliando legne fruttifere verdi, siano tenuti à pagare di pena Carlini due per Arbore, tagliando Cerri paghi di pena Carlini due per Arbore, e detta pena si paga alla Corte, et il danno si deve stimare per il dannificato, tanto sarì dell'Università, quanto del Particolare, il danno delle cerque, e cerri, e tagliando nelli Appadronati legne infruttifere, paghi di pena due Carlini per Arbore, la terza parte alla Corte, e l'altra al Padrone per il danno.

Item che qualsivoglia persona portasse legna à detti Fornari d'Arbori fruttiferi debbia pagare di pena il portatore Carlini cinque per salma, ma costando haverle fatte nel suo, non sia tenuto a pena alcuna, et il fornaro lo possa bruciare.

Item, che il fornaro facendo venire il pane maleatto, e stringendolo con la pala debbia pagare di pena alla Corte Carlini dieci.

Capitolo di chi impedisce corso d'acqua

Si serva ordinare, che nessuna persona ardisca di far parate, et impedire il corso dell'acqua per le strade tanto dentro, quanto fuori della terra, ma debbia farla andare per il camino suo, luoghi soliti, et ogni convicino debbia pigliare e far entrare nella sua possessione un poco d'acqua, conforme il solito, e contravenendo tanto nell'impedire il corso d'acqua, quanto se non vi pigliasse detta acqua ogn'uno paghi di pena Carlini due per volta.




Capitolo delle Fontane

Si serva ordinare, che nessuna persona guasta, ne faccia guastare fontane in qualsivoglia luogo, ne personalmente, ne dall'animali da 1° d'Aprile per tutto Settembre alla pena di Carlini cinque, la metà all'accusatore e l'altra alla Corte, ma capitando gli animali senza il pastore non sia tenuto a pena alcuna.

Capitolo del Pozzo

Si serva ordinare, che nessuna persona raccoglie tragni al pozzo, su qualsivoglia altra cosa dal 1° di Maggio per tutto Settembre, ne fargli altre brutture, ne sopra il collo di detto pozzo, ne attorno, alla pena di Carlini cinque per volta, la metà alla Corte e l'altra all'accusatore, e non si possa lavare nessuna sorte di cose dal pozzo in sopra, sotto la pena di Carlini due, e non si possa mettere fiasche ad in fresco nel detto pozzo alla pena di Carlini dieci, la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore, dovendo però qualche uno raccogliere tragni debbia ciò fare dopo calato il sole senza pagar pena, e che non si possa dare à mangiare alli porci intorno a detto pozzo alla pena di Carlini due, la metà all'accusatore, e l'altra alla Corte.

Capitolo Delle Fosse




Si serva ordinare, che chi scavasse fosse, ò vero si sfondasse, il padrone sia tenuto ricoprirla in termine di due giorni, altrimenti sia tenuto pagare di pena Carlini due, et occorrendo danno, sia tenuto il padrone, o chi tenesse in affitto dette fosse pagarlo, e non ricoprendole per detto tempo, sia tenuto il Gabeloto, farle ricoprire a spese del padrone.

Capitolo di chi facesse danno in vigne personalmente

Si serva ordinare, che nessuna persona ardisca far danno in vigne personalmente dal 1° d'Aprile per sino che si sarà finito per intiero la vendemia, alla pena di Carlini cinque il giorno, e la notte il doppio, una parte alla Corte e due parti al padrone per il danno, ma facendo danno, che non possa comportargli si habbia da farlo stimare, e rompendo viti, paghi di pena Carlini due per vite, cioè Grana quindici al padrone per il danno, e Grana cinque alla Corte per la pena.

Capitolo Delle Mete Di Paglia, Pagliari, e Fieno




Si serva ordinare, che nessuno ardisca di mettere animali di nessuna sorte alli pagliari d'altri alla pena di Carlini cinque per ciascheduna volta e nell'istessa pena incorrono quelli, che pigliano paglia, e fieno d'altri, e facendo danno l'animali nelle sudette mete, e pagliari d'altri sia tenuto il Mastrogiurato farlo riconoscere quale habbia da pagare lo padrone, e la sudetta pena alla Corte.

Capitolo delle noci

Si serva ordinare che nessuna persona ardisca cogliere, ne battere noci d'altri alla pena di grana dieci alla Corte, e misure 6 di noci al Padrone per il danno, e facendo danno, che non possa tollerarsi, s'habbia da fare stimare dall'esperti, e quello pagare oltre la pena sudetta.

Capitolo di chi vuole allevare herba

Si serva ordinare, che chi volesse allevare herba per fieno non possa farlo sopra le terre dell'Università, ma nelli territorij suoi proprij, li debbia tenere ben chiusi, e no essendo ben chiusi si paga alla Corte grana 10 di pena, e stando ben chiusi, e facendo danno si paga l'istessa pena alla Corte, et il danno al Padrone, cioè li suddetti grana 10 per bestia grossa, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, facendo herba personalmente paga di pena grana 10 per volta, la metà alla Corte, e l'altra al Padrone



per il danno, e nel luogo dove si farà detto prato per fieno, si debbia ponere tre maglioni acciò possa conoscersi detto prato.

Capitolo di chi promette andare à giornata


Si serva ordinare, che chi prometta d'andare à giornata, e poi non ci andasse sia tenuto alla pena di un Carlino, la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore, purché non vi sia legittimo impedimento.

Capitolo di chi guastasse fratti

Si serva ordinare che nessuna persona ardisca di pigliare *Pali*, ne guastare fratti d'altri alla pena di Carlini cinque, due parti al *Padrone* per il danno, e l'altra alla Corte, e ne meno si possa spandere panni alle fratti d'altri senza licenza del *Padrone* alla pena di grana cinque per volta, e se il danno eccidesse la pena suddetta, oltre di detta pena debbia pagare, e risarcire tutto il danno, secondo sarà stimato dagl'esperti.

Capitolo dell' arrongare le fratti

Si serva ordinare, che ogn'anno si debbia arrongare le sue fratti nel distretto e *Borgo* per tutto il mese di *Maggio*, cioè *Vigne*, *Vignali*, et *Sortero* alla pena di grana dieci.



Capitolo dell' Horti


Si serva ordinare, che nessuna persona facci danno nell'horto d'altri personalmente alla pena di grana dieci alla Corte, e grana venti al Padrone per il danno, e facendosi danno con l'animali paga di pena grana cinque per bestia grossa, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, et il danno si stima per il Padrone, ma che debbiano stare ben chiusi cosi' dentro come fuori del distretto, et essendoci differenze nel star chiuso, il Mastrogiurato debbia mandarlo à riconoscerlo.

Capitolo delli Morti

Si serva ordinare, che morendo qualsivoglia persona di dodici anni in sopra tutte quelle genti, e persone che si trovano dentro la terra debbia accompagnare il morto dalla casa sino alla Chiesa sotto pena di grana dieci, purché non vi sia legittimo impedimento.

Capitolo delli frutti


Si serva ordinare, che nessuna persona ardisca di cogliere, ne battere ne menar sassi alli frutti d'altri sotto pena di Carlini cinque per volta, e per persona, e per arbore la terza parte alla Corte, e l'altra al Padrone per il danno, tanto nel distretto quanto fuori, e trovandosi animali che fusse battuto dal pastore



per detti animali, paga il pastore Carlini dieci, ma cogliendosene dieci, à venti frutti non sia tenuto à pagar pena, quando sia per una visciore manca.

Capitolo di chi riceve danno

Si serva ordinare, che chi riceverà danno debbia farlo intenderlo al Gbelloto in termine di cinque giorni dopo che haverà visto il danno, et il Gbelloto habbia tempo otto giorni à trovare il malfattore, altrimenti passando detto termine, il padrone si perderà il danno, et il Gbelloto la pena, et il Gbelloto non può far dare il giuramento a veruno sotto pena di Ducati sei, ma solo da lo Cancelliero, ò da un'altra persona, che sappia scrivere eletto dall'Università, o dal Mastrogiurato potrà darlo per ultimo quando non ci sarà altro modo di sapere la verità, purchè il danno non ascendesse alla summa di trenta Carlini, che ascendendo a tal summa, che il Governatore lo giudica et essendoci calunnie il Cancelliere, ò altra, che sarà eletta debbia riconoscere l'accuse, se son fatte in tempo debito, e trovata la verità il Giudice non possa moderare ne pena ne danno, et in tal caso si serva ordinare che li Forastieri, che riceveranno danno dalli cittadini della Terra con l'animali lo debbia provare con un huomo degno di fede, e non trovando detto huomo possa riportare l'animali alla terra, e farli pagare la pena, et il danno, e se alcuna accusasse al Gbelloto, et il Gbelloto negasse dette accuse sia reso all'accusatore, quando porti juditij sufficienti nell'accusa, et il Mastrogiurato possa astringere il Gbelloto al pagamento di dette accuse fatte etiam carcerarlo.




Capitolo delli Codacchi, e Folcari

Si serva ordinare che nessuna persona ardisca di tagliare cerqui verdi, e secchi in piedi in detti luoghi alla pena di Ducati 3 per arbore, e per persona, e ne meno si possa tagliare arbori fruttiferi, et infruttiferi, eccettuatene solamente alle Codacchie, ni possono tagliare arbori infruttiferi, come Carpani, et altre legne infruttifere, e si tagli anche legne secche di detti arbori infruttiferi, e tagliando arbori fruttiferi paga di pena Carlini 10 per arbore, et il Giudice non possa moderare detta pena, una parte alla Corte, e l'altra all'Università per il danno, e li Folcari s'intende dal molino dell'Università in sotto e fino alla foce, et ogni persona lo possa rapportare, e guadagna la terza parte.

Capitolo del Giudice

Si serva ordinare, che il Mastrogiurato debbia eleggere un Giudice, e che sia della Terra timoroso di Dio, quale Giudice habbia da condannare conforme li detta coscienza, e chi si sentirà aggravato da detto Giudice possa appellarsi alli quattro huomini del Capitolo, quando la sentenza non ascende alla summa di trenta Carlini, ma passando detta summa si vuole che si ricorre dal Governatore, acciocchè lo giudichi, ma che detto appello sia subito, e che il Giudice, che haverà sententiato, quelli huomini debbia subito intenderlo, et in termine di otto giorni lo debbia subito sententiare, come à loro coscienza, altrimenti a lasso detto termine si proceda, e si esegua alla sentenza di detto Giudice, et il Cabelloto quella sia da eseguire.



Capitolo della Mortella


Si serva ordinare che nessuno facci mortella, ne Lentesco d' altri senza licenza del Padrone alla pena di un Carlino per Boffa la metà alla Corte, e l'altra al Padrone per il danno, ma se si facesse per ornamento di Chiesa non si paga cosa alcuna.

Capitolo delli Bifolchi

Si serva ordinare, che tutti li Bifolchi possono affronzare, cioè tagliar fronda, e tagliare ogni sorta d'arbori nelle terre dell'Università, cioè infruttiferi, ma tagliando cerqui paga grana cinque per arbore, ma guastandoli paga Carlini dieci per arbore una parte alla Corte, due al Padrone per il danno, e s'intende visceglie, e cerri, e possono tagliare viti, et altri arbori nelle terre dell'Università et anco per fare stigli non si paga pena, ma guastandoli lo debbia far riconoscere detto danno.

Capitolo del mondar la piazza

Si serva ordinare, che ogni persona debbia tener netto avanti la loro casa, et intorno alle loro fosse dal 1° d'Aprile per tutto



Ottobre reservato in tempo di pioggia alla pena di grana dieci per volta.

Capitolo delle Guastie

Si serva ordinare che nessuna persona semina dove non è la vecita, e seminandovi, debbia stare ben chiusi, e stando chiusi, e facendo danno con Bestie, paga di pena un grano per bestia grossa, e la metà la minuta, et il danno si debbia stimare per lo Padrone, e no stando ben chiusi paga la sopradetta pena, e non il danno et essendoci differenze nel stare chiuso il Mastrogiurato debbia mandarlo à riconoscerlo, e li molinari delli molini tanto da capo, quanto da piedi non si possa fare Castighe, e facendoli, lo debbia fare stare ben chiusi, e facendo danno, paga anche la pena, ma non il danno.

Capitolo di chi tagliasse legna, e non havesse Vicinanze

Si serva ordinare, che nessuno tagli, ne facci tagliare legna verde, ne secche nel nostro Territorio alla pena di docati dieci per arbore, e per persona, e tagliando cerqui, cerri, et altri arbpri fruttiferi paga di penadocati sei per arbore due parti allo Padrone, et una alla Corte, e chi rimenerà detti dannificanti, e delinquenti tira la parte del danno, e della pena.


Capitolo delli Gionchi



Si serva ordinare che nessuna persona ardisca tagliare, ò scarporire Gionchi alla foce prima di S. Giovanni alla pena di Carlini due per persona, e per volta la metà alla Corte, e l'altra all'Università, e li forastieri non li possono tagliare, ne scarporire di nessun tempo alla pena di Carlini dieci da dividersi come sopra.

Capitolo della Selva dell'Università

Si serva ordinare che tutte le persone della Terra possono tagliare nella selva dell'Università ogni sorte d'arbori infruttiferi senza pagar pena, ma tagliando arbori fruttiferi paga Carlini quattro per arbore cioè verde, ma tagliando cerqui paga Carlini trenta per arbore e li cerri Carlini quindici per arbore, la terza parte alla Corte, e l'altra all'Università per il danno, e si possa portare a vendere ogni sorte di legne abbattute, con riconoscersi la prima tagliatura, ma portando legna verde di cerque, et altri arbori fruttiferi paga di pena Carlini cinque per Salma, e per Soma, la terza parte alla Corte, e l'altra all'Università, et ogni persona lo possa rapportare i detti delinquenti, e guadagna la terza parte, et in caso che più volte si portasse a vendere dette legne verde, et il Gabeloto non facesse diligenza di farli pagare la pena, paga lui Carlini dieci per volta, che sarà rapportato la metà alla corte, e l'altra all'accusatore, et il Mastrogiurato possa astringerlo à pagare detta pena.



Capitolo delle Bestie Grosse e Piccole in Vigne

Si serva ordinare che nessuna persona ardisca far andare bestie in Vigne dallo 1° d'Aprile per sino che sarà per intiero finita la vendemia alla pena di un Carlino per bestia grossa, e la metà, la minuta il giorno, e la notte il doppio et il danno si stima allo Padrone, e facendo danno alli piantoni dell'olive sia tenuto anco farli stimare per il Padrone, e doppo la vendemmia nessuna persona ardisca far andare animali per le cortine delle vigne sotto pena di carlini due per animale il giorno, e la notte il doppio per bestia grossa, e la metà la minuta, la metà alla Corte, e l'altra al Padrone per il danno, e l'istessa pena vi è nell'istesso tempo, e questo s'intende quanto dentro, e fuori dal distretto, e deve stare ben chiusi.

Capitolo delle Bestie ne Seminati

Si serva ordinare che nessuno ardisca fare danno con le bestie nelli seminati alla pena di grana due per bestia grossa, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, e misure due di grano per bestia allo padrone per il danno, da che si sarà seminato per tutto Marzo, et Aprile, ma da Aprile sino che si miete s'habbia da stimare il danno per il padrone, e facendo danno personalmente sia tenuto à detta pena, e danno, e seminandosi Miglio tanto nel distretto, quanto fuori deve stare ben chiuso, e facendosi danno tanto con bestie grosse, quanto con piccole sia tenuto pagare una Cinquina per bestia alla Corte, et il danno si stima al Padrone




in ogni tempo , e passando qualsivoglia persona con bestie, ò senza per li seminati dove non deve andare la strada sia tenuto pagare se vi passa più d'una volta un Carlino per persona alla Corte, e Misure sei di grano al Padrone per il danno.

Capitolo del Vender Vino

Si serva ordinare, che nessuna persona possa vender vino à minuto senza assenzarli alla pena di Carlini dieci, ma che debbia ricercare il Mastrogiurato, e quello farlo assenzare dalli Grascieri, et assenzato, che haveranno detto vino, e non volendolo vendere paga la suddetta pena per un giorno tantum, e poi non paga pena, e non volendolo vendere, e debbia tenere le misure giuste aggiustate dal Mastrogiurato e dalli Deputati sotto l'istessa pena, e li forastieri, che hanno vino in detta Terra non lo debbiano vendere à nessuno forastietro, ne meno levarlo dalla Terra se prima non saranno ricercati li cittadini sotto la sopradetta pena.

Capitolo delle Bestie de forastieri

Si serva ordinare che nessuno forestiere ardisca fare pascere li suoi Animali nel nostro Territorio alla pena di Carlini 10 per animale grosso, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, e facendo danno, paghi il danno al Padrone in tempo di gliande comprandole, ò facendo danno in quella d'altri paghi la pena come cittadino la metà alla Corte, e l'altra al Padrone per il danno, e




se alcuno cittadino menasse animali nel nostro Territorio, e dicesse tenerli à mercantia, ò ò società, il Giudice possa darli il Giuramento, quando vi mancano altre persone, se la mercantia ò società sia vera, e reale, tanto al cittadino, quanto al forestiero, et essendo fraude, sia tenuto il cittadino alla pena di Docati 10, et il forastiero Carlini 10 per animale, la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore.

Capitolo per l' Adoratori

Si serva ordinare, che il Mastrogiurato possa eliggere quattr'huomini per stimare il danno, che se saranno richiesti da qualsivoglia persona, che haverà ricevuto il danno, debbiano andare à stimare detto danno, e non andandoci siano tenuti alla pena di un Carlino per persona, e per volta, et essendo richiesti dal Gabeloto habbiano di tempo otto giorni à riconoscere il danno, et in difetto siano tenuti alla sudetta pena, et in tempo di mietere si possa far stimare dà ogni persona, e mancando il Gabeloto mandare detti huomini à stimare il danno, sia tenuto a pagare del suo al Padrone, et al Padrone sia lecito à far riconoscere detto danno da chi li piacerà, et il Mastrogiurato possa astringerlo à farli pagare quello, che si deve.

Capitolo del Gabeloto

Si serva ordinare, che il Gabeloto volendo andare cercando per trovare, chi fa danno tanto con bestie, quanto personalmente, non sia creso a nessuna accusa senza il testimonio, che sia degno di fede, e fare che sia della Terra, e porti indicij sufficienti




dell'accusato, acciò che dichi la verità, e non debbia stare à parte al capitolo, altrimenti non possa procedere ad alcuna accusa, e trovando à da unificare bestie senza pastore, debbia subito menarli ad una persona più vicina, altrimenti non paghi pena alcuna.

Item il Gabeloto non possa accordare nessuno alla pena di Docati 20 e che il Gabeloto paghi del suo facendovi danno, et il Mastrogiurato li possa astringere à pagare detto danno tanto havendo accordati, à fidati animali, ò persone, e li detti Docati 20 si divideno in questo modo, una parte alla Corte, un'altra all'Università, et una all'accusatore, et al Governatore appartenga d'esiggere detti daqnari, e distribuirli nel modo sudetto, e s'intende per ciascheduna volta, e sia creso da due persone, et il testimonio, che porta il Gabeloto debbia essere non suspetto, persona veridica, e di buona coscienza, e maggiore di venticinque anni acciò sia valida la sua testimonianza, e non dando notizia del Malfattore, si perde le sue ragioni, e pene.

Item qualsivoglia persona non possa far dare il giuramento à veruno sotto pena di Docati dieci, ma solo dal Cancelliere, ò da altra, che sarà eletta, si potrà giuridicamente far diligenza, et inquirere per sapere se, il Gabeloto havesse accordato qualche uno, o trovandosi accordato paghi di pena Docati venti come sopra

Item trovandosi il Gabeloto, ò sua famiglia il testimonio, e sua famiglia con le loro bestie a far danno anco personalmente, perda i proventi di un mese à dietro, e sia tenuto à doppia pena, e danno, provandosi però da uno degno di fede avanti al Cancelliere, da applicarsi la pena la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore.




Item trovandosi il testimonio del gabelloto, che havesse deposto il falso con due ò trè testimonij della Terra. Il Gabelloto perda li proventi fatti con detti testimonij, e sia privo di testimonio del Capitolo.

Item se il Gabelloto fosse richiesto da qualsivoglia persona per la giustizia e non la facesse secondo ordina il Capitolo sia tenuto di pena Carlini cinque la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore.

Item si serva ordinare, che il Gabelloto non possa imporre pena à nessuna persona senza il Cancelliere, ò altra persona, che sarà eletta, et il suo testimonio, e così anco quando và cercando à trovare à danneggiare debbia andare nel luogo dove si trova à danneggiare, et ivi citarlo à comparire avanti il Giudice altrimenti non sia valido qualunque atto farà da sé, e trovandosi, che il Gabelloto havesse citato à comparire alcuno indebitamente sia tenuto à Carlini cinque di pena, la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore.

Item che il Gabelloto, e suo testimonio, e loro famiglia portassero legna verdi di cerque, e non l'avessero nel suo, perda li proventi di un mese à dietro, et anco trovandosi con frutti, et altra sorte di legumi, perda li proventi di dieci giorni, et al Padrone di detti frutti il danno, e un mezzetto di legumi, purché non costa haverli colti nel suo.

Item si serva ordinare, che ogni volta che il condannato sarà dal Giudice condannato possa il Gabelloto subito imponerli la pena, ò che paghi, ò vero li dia l'essecutione, e non dandogliela possa



ricorrere dal **Mastrogiurato**, il quale li facci pagare la pena, e farli dare l'essecutione.


Item il **Gabelloto** possa ponere la pena di due **Carlina** di comparire avanti il **Giudice** à quello che troverà à far danno, e non andandovi, e non volendoci andare sia tenuto prima pagare detta pena, e poi vedersi le sue ragioni, e differenze con pagare quello, che sarà condannato, ò vero dargli l'esecutione, quello habbia di tempo quindici giorni à riscattarsela, e passato detto tempo si possa vendere, et il di più si restituisca al **Padrone**, e mancando possa fare l'altra esecutione per soddisfare il creditore, e non trovandosi à vendere si habbia da consegnare al padrone per il danno.

Item si serva ordinare, che il **Gabelloto** sia tenuto fare un quinterno di carta dove habbia da notare tutti li proventi, e danni, che dal **Giudice** saranno condannati, e non facendolo, sia tenuto pagarlo del suo, e sia creso al **Padrone** del danno nell'accusa, che farà avanti il **Cancelliere**, ò d'altra eletta.

Item che quando il **Giudice** tiene **Corte**, e condanna alcuna persona, si debbia sottoscrivere sotto ciascheduna condannatione con notarsi la giornata quale sia fatta da lui presente, altrimenti la condannatione non sia valida.

Item che volendo il **Gabelloto** reggere **Giustitia** debbia il giorno prima chiamare il malfattore, et il **Padrone** del danno, e trovandosi di non haverlo chiamato non possa provvedere a farlo condannare in quello giorno, ma chiamandoli per un'altra volta.

Item il **Gabelloto** debbia esiggere li proventi, e danni, che tocca al **Padrone**, in questo modo, **Grano**, **Orzo**, **Legumi**, **Lino** per tutto




Agosto, e Vino per tutto il mese di Ottobre e l'Oglio per tutto Dicembre, et altri proventi pecuniarij in termine di otto giorni dopo che sarà condannato il malfattore, e passato detto tempo sia tenuto del suo proprio à chi si deve, et il Mastrogiurato sia obligato astringerlo.

Capitolo , che ogn'uno ricorra al Gabeloto in cose de lo Capitolo

Si serva ordinare che qualsivoglia persona, e cittadino Commorante in questa nostra Terra che ogn'uno debbia ricorrere al Gabeloto in cose del Capitolo, e chi controverrà paghi di pena Carlini dieci la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore, quando però non ascende alla summa di Carlini trenta.

Capitolo delli Canneti

Si serva ordinare che nessuno facci danno nelli canneti d'altri con bestie alla pena di carlini tre per bestia grossa, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, e facendovi le fronde, paga Grana dieci, e facendovi la Salma paga Carlini cinque, e servendo per li porci paga Carlini tre, cioè una parte al Gabeloto, e due al Padrone, e rompendo la fratta paga Carlini cinque.




Capitolo delli *Porcari, Caprari e Pecorari*

Si serva ordinare, che li caprari, porcari e pecorari non ardiscano di tagliar arbori fruttiferi alla pena di un Carlino per arbore, la metà alla Corte, e l'altra al Padrone per il danno, e tagliando Cerqui, paga Carlini dieci per arbore, e sia lecito à detti pastori affrondare dal 1° di Dicembre per tutto Marzo, come Licini, e Laterni nelle Terre dell'Università senza pagare pena, ma tagliando Licini grossi da una canna in sotto paga la sopradetta pena da dividersi come sopra.

Capitolo delli *Forastieri che hanno Territorij nella Rocca*

Si serva ordinare, che li forastieri, che hanno territorij nel nostro tenimento, non possono vendere le loro gliande à forastieri, se prima non ricercano li cittadini, quali non volendole possono venderle à chi li piace, et in caso, che non si contentassero, il Mastrogiurato possa far depositare il prezzo di esse, e farle pascere senza pagare pena, conpatto che li cittadini siano tenuti ricercare dette gliande avanti il giorno di S. Angelo di Settembre, ma non ricercandolo in detto tempo, non siano intesi.




Item che li sudetti forastieri non possono vendere à coltivare li suoi territorij à persone forastiere, se prima non ricercano li cittadini, non volendoli li possa dare à chi li piacerà, et havendoli dato senza ricercare li cittadini si possono ripigliare, con pagare quello che tocca al *Padrone*.

Capitolo delli Giuocatori

Si serva ordinare, che li Giuocatori non possono appellare il Gioco dal *Fosso della Terra* per sino *S. Antonio* alla pena di un *Carlino* per persona, e per volta, e nell'istessa pena incorrono quelli, che giuochino per la *Terra*, riservato il giuoco della *Palla*, quale sia lecito. E dalla *Porta Da Capo* sino *S. Maria Delle Gratie* non si possa appellare giuoco sotto la sopradetta pena, e se il *Gabelloto* non facesse la diligenza, paga lui *Carlini* cinque di pena la metà alla *Corte*, e l'altra all'accusatore.

Capitolo Del *BORGO*

Si serva ordinare, che nel *Borgo* non vi possono venire bestie di nessuna sorte ne di giorno, ne di notte sotto pena di un *Carlino* per bestia grossa, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, la metà alla *Corte*, e l'altra al *Padrone* del luogo, e guardandoceli il pastore, sia tenuto pagare di pena *Carlini* dieci, et ogn'uno li possa rapportare, e tira la parte del capitolo, e le




bestie grosse, e piccole da soma vi possono andare, e facendo danni sia tenuto à detta pena, e danno, e li buoi domati possono andare e venire in detto luoco ma finita la giornata subito se ne debbia uscir fuori altrimenti siano tenuti a detta pena, ma passando per transito, non sia tenuto pagare cosa alcuna, e se vi fosse ferraina in detto luoco, li suoi padroni possono portare detti buoi, ma li debbiano tener legati a detta Ferraina, altrimenti siano tenuti à detta pena, e li porci, che si tengono dentro la Terra vi possono andare, ma facendo danno sia tenuto pagare il danno al Padrone dell'horto, et una Cinquina di pena per porco al Gabelloto, e detti porci vi possono andare cinque mesi dell'anno, cioè *Novembre, Dicembre, Gennaro, Febbraro e Marzo.*

Item che l'hortera del Borgo debbiano stare ben chiusi di tre piedi di fratta e non essendo ben chiusi si paga la pena, ma non il danno, et essendovi differenze il Mastrogiurato lo debbia far riconoscere.

Il Borgo s'intende dalla Cornice della casa del Sig. Matteo Croce di Croce, et alla Ripa del Sig. Fabrizio, e vā alla Ripa del Castello sino allo Pontone da Capo, e vā Ripa Ripa sopra lo canneto di Romano di Vito, et esce à Porta di Sole, e vā alla Torre del Comune, et alle Muranove.

Capitolo delli Porci della Terra

Si serva ordinare, che nessuna persona facci andare Porci per la Terra nelli seguenti tempi, cioè cinque mesi dell'anno, cioè *Novembre, Dicembre, Gennaro, Febbraro, e Marzo,* et in




questi medesimi tempi si possono tenere li porci dentro la Terra con tenerseli ritirati ogn'uno dentro le loro case, e per ogni volta che si troveranno per la Terra, sia tenuto pagare di pena Carlini due per porco, e per volta, e facendo danno paga il danno al Padrone, e la pena alla Corte, et il Giudice non possa moderare detta pena.

Item che dal 1° del mese d'Aprile per sino la fine del mese di Ottobre nessuna persona ardisca ne presuma tener porci dentro la Terra, e ne meno fuori le Mura della Terra sotto pena di Carlini tre per ciascheduna volta, che controverrà.

Item che nessuna persona ardisca far andare Animali da salma la notte per la Terra sotto pena di Carlini due per Animale, e per notte, e se facesse qualche danno, sia tenuto pagare il danno al Padrone, e la pena alla Corte, e se il Gabeloto non facesse la diligenza incorre lui alla pena sudetta da astringersi dal Mastrogiurato per detta pena.

Capitolo del Cascio, Pesce Salato, e Fresco

Si serva ordinare che chi vorrà vendere Cascio, Carne Salata, si possa vendere un Tornese meno di quello li vende la Città di Lanciano, e così anco il pesce salato, et il pesce fresco s'habbia da assenzare dal Mastrogiurato ò Massari ò pure dalli Grascieri eletti, e chi controfarà paga di pena Carlini cinque per volta, e dopo che il pesce fresco si sarà assenzato non si possa




cavar fuori alla pena sudetta la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore.

Item che il pesce fresco non si possa capare da nessuno, eccetto che il Barone, e capandosi lo debbia vendere un Grano meno di quello che sarà stato assenzato, e non volendolo vendere paga di pena Carlini cinque.

Item dopo aversi assenzato il pesce fresco sia obligato chi vende darne al Mastrogiurato un Rotolo per Salma, e quello darne la metà al Massaro, e l'istesso se ne deve dare anco alli Grascieri, che l'assenzerà, e chi controfarà paga di pena Carlini sei la metà alla Corte e l'altra all'Università.

Capitolo del Gabeloto che non farà la diligenza

Si serva ordinare, che il Gabeloto che tiene il Capitolo sia obligato andare trovando chi fa danno alla pena di Carlini dieci, e trovandosi à danneggiare, à dannificanti debbia farli pagare la pena, et il danno, come sarà condannato, et anco possono li cittadini, Mastrogiurato, e Massari trovando qualche forastiero à far danno, deve subito levargli il pegno, e farli pagare la pena secondo sarà condannato con dare la 3^o parte al Gabeloto, e due al padrona per il danno. Il Gabeloto sia tenuto dare il presente Capitolo à qualsivoglia persona della Terra, acciò si possa informare nelle sue ragioni, e non volendolo dare paga di pena Carlini dieci la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore.




Capitolo delli Fornaciari

Si serva ordinare che li Fornaciari, che faranno mattoni, penci, seù Coppi, non possono tagliare nelle terre dell'Università nessuna sorte d'arbore per uso della fornace alla pena di Carlini due per persona, e tagliando fascini paga di pena un Grano per fascina, la metà alla Corte, e l'altra all'Università per il danno, e nessuna persona possa portare legne di nessuna sorte cioè verdi à detti Fornaciari, eccetto se le comprasse in selva, alla pena di Carlini cinque per persona, e per Soma, et essendo le sue proprie non paga pena ne danno, e chi lo rapporterà tira la parte.

Capitolo di chi tagliasse nell'appadronato

Si serva ordinare che nessuna persona tagli arbori fruttiferi nell'Appadronato sotto pena di Carlini due per arbore, e tagliando cerqui paga Carlini dieci per arbore, e tagliando cerri paga Carlini cinque per arbore, e tagliando arbori infruttiferi verdi paga Grana cinque per arbore, e tagliando cerqui, e cerri secchi, cioè in piedi, paga un Carlino per arbore alla Corte, et il danno s'habbia da stimare per il padrone.


Item che nessuna persona porta legna verde di cerque dentro la Terra, se non l'hanno, ò l'haveranno comprati, sotto pena di Carlini dieci, et ognuno li possa rapportare, e guadagni la 3^o



parte, et il Gabeloto possa dimandare , chi porta dette legne nella Terra per sapere dove sono state fatte, e non volendolo dire paga la sudetta pena, ma se il Gabeloto lo volesse far giurare, non paghi pena alcuna, et il Gabeloto Docati sei alla Corte, come pure egli se ad istanza facesse di lui, giurasse.

Capitolo della Vicinanze di Lanciano S. Vito Fossaceca e Villa Scorciosa

Si serva ordinare che le bestie di Lanciano, S. Vito, Fossaceca e Villa Scorciosa possono venire a pascolare, et adacquare. Secondo la nostra vicinanza il giorno tantum, e da S. Angelo di Settembre per tutto li tredici di Dicembre non ci possono venire ne di giorno, ne di notte sotto pena di Grana dieci per bestia grossa, e la metà la minuta, e facendo danno paga il danno al padrone, e la sopradetta pena alla Corte, e l'huomini di Lanciano, S. Vito, Fossaceca non possono tagliar legna nel nostro territorio alla pena come sono tenuti gli altri forastieri, e non possono far andare i loro animali per le nostre ristoppie alla pena di Grana dieci per bestia grossa, e la metà la minuta, cioè per tutto il giorno di S. Margherita, e quelli di S. Vito non possono venire a pascolare nel nostro territorio ne con pecore ne con le giumente, e venendoci paga di pena Carlini dieci per animale grosso, e la metà la minuta e non possono cogliere nessuna sorte di frutta sotto pena di Docati due per volta, e per persona, ne meno menar sassi, ne batterli sotto la sopradetta pena.




Item che per la convicinanza con la *Villa Scorciosa* si debbia osservare tutto quello stà accordato, e contenuto nell'istromento stipulato fra quest'*Università*, e detta *Villa* roborata con *Regio* assenso, et in caso che si controvenisse tanto dalli cittadini di detta *Villa* quanto di questi della *Rocca* conforme essi, paghisi la pena, che conviene, et il danno che sarà stimato.

Item che il stabilito *Capitolo* sudetto si debbia intendere solamente per l'animali delli cittadini commoranti, et habitanti in detta città di *Lanciano*, *S. Vito*, *Fossaceca* e *Villa Scorciosa*, e per l'animali de forastieri, che pascolassero in detto territorio di detta *Università* si debbiano osservare li capitoli, che parlono dell'animali delli forastieri.

Capitolo dell'affondar del *Lino*

Si serva ordinare, che nessuna persona possa far affondar *Lino*, ne *Canava* dalla forca hera delli *Vallaroli*, in sopra, e dallo *Passo del Molino*, che fù del *Padre Rosato* in sopra sino a *Fossato Cupo*, e ne meno li possa affondare dal *Capo dello Reniccio* sino alla *Pinciara*, e ne meno dal *Passo di Mascio* tré in sopra sino alla *Perazza*, e ne meno dalla *Foce*, e dal *Vallone Grande* in sopra sino a *Cotellesso* sotto pena di *Docati* due per persona, e per volta, la metà alla *Corte*, e l'altra all'accusatore.


Capitolo del *Trentesimo*



Si serva ordinare, che il forastiero, che comperà, ò venderà qualsivoglia sorte di robbe tanto dentro, quanto fuori della Terra, debbia pagare il Trentesimo alla Corte, cioè d'ogni trenta, uno, eccetto che dell'animali, e quelli forastieri delle Terre, ò città nelle quali vi è questo pagamento del Trentesimo, e fanno trattare franchi li nostri cittadini, che vanno in esse à comprare, e vendere, siano anco loro trattati franchi però a richiesta del Gabelloto debbiano portare fede delle loro Patrie che vi sia detto Trentesimo, e che li nostri cittadini siano trattati franchi, altrimenti non gli sia creduto.

Capitolo delle Ristoppie

Si serva ordinare che nessuna persona ardisca far andare nessuna sorte d'animali per le ristoppie, ne di grano, ne d'orgio sino il giorno di Santa Margherita alli 20 di Luglio sotto pena di Carlini due per bestia grossa, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, la 3^o parte alla Corte e l'altra al Padrone per il danno, e non contentandosi il Padrone per detta pena, oltre di quella debbiasi pagare tutto il danno secondo sarà stimato, s'intende per la prima volta, che alcuno ponerà detti animali per le ristoppie, ma se ci sarà trovato la seconda volta, e si troverà ch'il pastore ci li guardasse detti animali, si debbia raddoppiare la pena, così di giorno, come di notte, eccetto però, che li buoi domati, e le bestie da soma, le quali possono andare in dette ristoppie, ma però facendo danno incorrono alla sudetta pena, e danno come sopra, che si sarà stimato per il Padrone.



Item si serva ordinare à tutti, che avanti **S. Margherita** debbia ogn'uno cercare la licenza al **Mastrogiurato**, et andandoci senza licenza incorre nella sudetta pena, e se in qualche luoco non si fosse carrato il grano, cioè standoci li manopij spasi per il campo, nessuna persona ardisca d'andarci con animali sotto la sopradetta pena, e danno, la pena alla **Corte**, et il danno al **Padrone** da stimarsi.

Capitolo delle mete del Grano

Si serva ordinare, che nessuna persona ardisca fare andare animali di nessuna sorte alle mete del **Grano**, et orzo, e similmente s'intende anco per l'animali da salma, sotto pena di **Grana dieci il giorno per Animale grosso**, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, et il danno da stimarsi per il **Padrone**.

Capitolo di chi trovasse animali a dannificare

Si seva ordinare, che ogni persona, che trovasse animali à dannificare, ò altra persona a far danno nelle cose d'altrui possa accusarli, e se sono de forastieri, li possa rimenare alla **Terra**, e della pena nella quale saranno condannati, la metà di detta pena all'accusatore, e l'altra metà alla **Corte**.




Capitolo delle misure

Si serva ordinare, che qualsiasi persona, che si servirà delle misure dell'Università, come Tommolo, Mezzetto, et altre, dopo che ne sarà servito debbia frà un'hora riportarli al Mastrogiurato, ò massaro, e non possa ritenerlo in casa sua, e chi controverrà ogni volt incorre alla pena di Carlini due, e che con detto Tommolo, ò mezzetto non si possa misurare nocchio, ò altra immondezza sotto la predetta pena.

Capitolo delle Gliande

Si serva ordinare che dal giorno di S. Angelo di Settembre per tutto il giorno di S. Lucia nessuna persona facci andare nessuna sorte d'animali alle gliande d'altri sotto pena di Grana cinque per animale grosso, e piccolo il giorno, e la notte il doppio, la 3° parte alla Corte, e l'altra al padrone per il danno, e passato detto tempo, vi possono andare senza pagare ne pena ne danno, però se il padrone delle gliande non si contentasse di detta pena di parte sua, che sia in arbitrio suo di costringere il padrone dell'animali, che si saranno trovati nelle sua gliande, ò à farsi pagare il danno ricevuto secondo se sarà stimato dall'esperti al prezzo che generalmente si vendono le gliande in detta Terra, ò che lui venderà l'altre sue se n'averà, ò pure fargli pigliare tutta la partita delle gliande dove haverà ricevuto il danno alli prezzi




sudetti, ò pure come meglio si potrà convenire con detto padrone dell'animali.

Item che passato il giorno di *S. Andrea*, li porci, et altri animali non possono andare sotto li cerqui dove saranno li seminati di grano, orzo, et altre biade senza licenza del padrone del seminato sotto la pena predetta, ma quello che haverà comprato le gliande, lo debbia fare raccogliere a mano.

Item che nessuna persona possa raccogliere gliande nelle gliande d'altri senza licenza, alla pena di *Carlini dieci* per persona, e per volta, la metà alla *Corte*, e l'altra al padrone per il danno, ogni volta che il danno non eccede alla pena sudetta, che in tal caso s'habbia da far stimare, e quello sarà stimato, debbia pagare al padrone, e nell'istessa pena incorrono quelli, che riportano gliande nella *Terra*, e non l'averanno nel suo, il *Gabelloto* li possa ricercare dove l'haveranno raccolte dette gliande, e non volendolo dire, lo cita à comparire avanti il *Giudice* alla predetta pena alla *Corte*, e la bestie grosse, e piccole da soma vi possono andare senza pagare ne pena ne danno.

Item si serva ordinare, che tutti quelli che hanno le gliande siano tenuti venderle alli cittadini della *Terra*, e non essendoci in patto, possono venderle à chi li piacerà, e l'huomini della *Terra* siano tenuti dimandarli in vendita per tutto *S. Angelo* di *Settembre*, e non dimandandole, li sia lecito darle à chi li piacerà.

Item che nessuno attoccola, ne batta le gliande, e ne mena sassi in quelle d'altri, prima che non li compri alla pena di *Carlini dieci* per arbore, e per persona, cioè tre *Carlini* alla *Corte*, e sette al padrone per il danno, e doppa comprate si possono attoccolare, ma non menar sassi ne batterle sotto la medesima pena.




Item che li bovi domati possono pascolare in tempo di glianda dove li si sarà più commodo con pagare quello, che li tocca il padrone delli bovi, ma sia tenuto ricercare il padrone delle gliande per il giorno di *S. Angelo* di Settembre, e non ricercandolo in detto tempo sia lecito al padrone di non farli pascere.

Capitolo di quelli che verranno a Gliandare nel nostro Territorio

Si serva ordinare, che qualunque persona forastiera, che verrà à gliandare nelli nostri territorij, facendo danno alle gliande d'altri paga di pena un Carlino il giorno per animale, e la notte il doppio, la metà alla Corte, e l'altra al padrone per il danno, però se il padrone delle gliande non si contentasse di detta pena di parte sua debbia osservarsi quello, che dichiara il capo dell'antecedente Capitolo delle gliande.

Item si serva ordinare che passato il giorno di *S. Lucia* tutti li forastieri convicini quanto non convicini si debbiano ritirare sopra li loro territorij alla pena di Carlini cinque per bestia grossa e minuta, la metà alla Corte, e l'altra al padrone del luogo il giorno, e la notte il doppio di detta pena, et ogn'uno li possa rapportare, e tira la parte del Capitolo.

Capitolo del Distretto




Si serva ordinare, che nel distretto non vi possa venire nessuna sorte d'animali à pascolare, eccettuatene i bovi domati, e le bestie da salma, dal 1° di Marzo per sino S. Angelo di Settembre, e venendoci paga di pena grana dieci per bestia grossa, la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, una parte alla Corte, e l'altra al Padrone del luoco, dove saranno trovati, e se il pastore ce li guardasse paga di pena Carlini dieci da dividersi nell'istesso modo, e che ogn'uno li possa rapportare, e tira la parte del Capitolo.

Item che in detto luoco si possa fare ogni sorta di legne secche, e verde fuorché di cerque verdi alla pena come si contiene a suo luoco della selva dell'Università, e li Bovi donati, e Bestie da soma facendo danno paga il danno al Padrone, e la pena alla Corte.

Item che trovandosi Bestie alle fratti delle vigne, e Canneti nel distretto sia tenuto pagare di pena grana due per bestia grossa, et anco per bestia minuta alla Corte, et il danno al Padrone secondo sarà stimato dall'esperti, e calando a beberare, et entrasse qualche una nel distrettonon sia tenuto pagare pena, e ne danno, et andandovi le bestie più d'una volta per detto distretto se il Gabelloto non facesse la diligenza all'hora il Mastrogiurato facci pagare al Gabelloto Docati cinque per la sua poca diligenza, la metà alla Corte, e l'altra all'accusatore, et ogn'uno li possa rapportare, e si perde detto Gabelloto li proventi di due mesi à dietro.

Item che in detto distretto non vi possono venire ad habitare animali eccetto che in tempo di fortunare, ma la mattina debbiano



subito levarli fuori dal distretto, e facendo il contrario paga la pena come sopra.


Il distretto s'intende dal Pozzo di Berardo, e dà alla Maciera di S. Matteo, e v'è alla fratta della vigna del P. Rosato, e v'è per li Calli à Basso sino alla via vecchia della Boiaca, e cala per la fratta a capo, sino allo Vallo, e tira per lo Vallo à capo sino alla foratura delli Vallaroli, è Canneto di Melone, e viene per lo vallone ad alto sino alli Confini del Comune è Caravaggi, et esce per la fratta della vigna delli Matti, e v'è per la via di Lanciano per sino al passo di Berardo.

Capitolo delle bestie piccole sotto l'oliva

Si serva ordinare, che nessuno facci andare bestie piccole sotto l'oliva nel Distretto sotto il 1° d'ottobre per sino che si sarà colta per intieramente l'oliva alla pena di un grano per Bestia alla Corte, e mezza foglietta d'oglio al Padrone per il danno, e se il pastore ce li guardasse paga di pena Carlini dieci la metà alla Corte, e l'altra al Padrone per il danno, e se le battesse, è menasse sassi, è Pastori paga di pena Carlini venti per arbore, e per persona due parti al Padrone, et una alla Corte.

Capitolo delli Rimasi


Si serva ordinare che nessuna persona ardisca di far andare li suoi animali per li rimasi dal 1° di Marzo sino, che si sarà



finito di mietere, et andandoci paga di pena Grana cinque per bestia il giorno, e la notte il doppio, e facendo danno si stima al padrone, e le bestie da soma ci possono andare senza pagare cosa alcuna, ma facendo danno sia tenuto pagare la pena et il danno. et li rimasi s'intende dalla via che saglie da Caldarone alle fratte di Luca, e cala allo passo di S. Vito, e v`a a S. Lego, e d`a a S. Calcagna, e d`a al Pontone di S. Maria, et esce alla Perazza per sino al Pontone di Mec' Antuono, e d`a alli colli della fratta di Luca, e v`a per li Colli à Capo per il Pontone di S: Simeone e cala per la via di Ciaramella, e d`a alli Strepparoli, e v`a allo Vallo dello Frassino, et esce alla Rocchetta, e viene per li colli, e cala alla Foce e tira per il vallo ad alto, e d`a alle fratte delle vigne, et esce à Procacchia, e v`a per li confini trà noi, e Fossaceca, e tira alli Cotini, e cala alla via del Molino, e saglia alla piana, e d`a alla via Roscia, e tira per li colli à capo sino alla via di Mascio trè, e s'intende li rimasi per le nette, e non per le selve, et andandovi animali de convicini per detti rimasi dove saranno, et haveranno la vicinanza vi possono andare, et anco li nostri, dove sar`a detta vicinanza.

Capitolo della Riguardata

Si serva ordinare che nella riguardata selva dell'Università dove si dice la via di Abbate Janni per sino alla via di Fossaceca non si possa tagliare nessuna sorte d'arbori alla pena di Carlini dieci, la met`a alla Corte, e l'altra all'Università.



Capitolo di chi non verrà à dire le sue ragioni

Si serva ordinare, che qualsivoglia persona non verrà à dire le sue ragioni à comparire alle due volte, che sarà chiamato dal Cabelloto, e non venendo alla due volte si condannerà de facto, e si perde le sue ragioni di quello pretenderà.

Capitolo delle frontiere delle vigne


Si serva ordinare, che tanto nel Distretto, quanto fuori si debbia tenere chiusi le frontiere delle vigne, e non stanno chiuse non paga la pena con il danno.

Capitolo delle fratte

Si serva ordinare che non si possa appoggiare capre alla fratte delle vigne e Canneti tanto nel Distretto quanto fuori alla pena di grana cinque per capra la metà alla Corte, e l'altra al Padrone.

Capitolo delle bilancie dell'Università

Si serva ordinare che nessuno forestiero ardisca di pigliare Bilancie da nessuno per pesare pesce fresco e frutti di varie




sorti, eccetto che dall'officiali della Terra, e chi contrafarà paga di pena due Carlini per volta, tanto chi li darà altre Bilancie, quanto chi venderà, la metà alla Corte, e l'altra all'Università.

Capitolo che non si passa per le vigne

Si serva ordinare che nessuno ardisca passare per le vigne d'altri dove non sarà la strada alla pena di Carlini due per persona, e per volta, e passandovi con bestie paga di pena Carlini tre, la metà alla Corte, e l'altra al padrone della vigna..

Capitolo delli Cerqui e Cerri dell'Università

Si serva ordinare, che nessuna persona ardisca di tagliare Cerqui, e Cerri dell'Università alla pena di Docati tre per arbore di Cerque, e per Visceglia, e tagliando cerri paga di pena Carlini quindici per arbore, e che non si possa portare in Lanciano à vendere dette legne verdi tanto di cerqua, quanto di cerri, e ne d'arbori fruttiferi, alla pena di Docati due per volta, ma ogni



volta che non l'haverà fatto nel suo, la terza parte alla Corte e l'altra al padrone.

Capitolo delli Formi delli Molini

Si serva ordinare, che nessuna persona ardisca far passare animali di nessuna sorte alle forme delli molini alla pena di Grana cinque per bestia la terza parte al Gabelloto, e due parti frà l'accusatore, e l'Università.


Capitolo del Lino

Si serva ordinare che nessuna persona ardisca far andare nessuna sorte d'animali nelli seminati di lino alla pena di un Carlino per bestia grossa, e la metà la minuta il giorno, e la notte il doppio, et il danno si stima per il padrone.

Capitolo di chi occupasse strada

Si serva ordinare, che chi occupasse strada sia tenuto à pagare la pena detta *Portollania*.

Capitolo delli Capitoli



Si serva ordinare che se nelli presenti Capitoli non trovasse notato alcuno capo di qualche danno, che si farà, et acciochè nessuno si possa lamentare, si serva ordinare, che havendo ricevuto il danno, e non stanno nelli presenti Capitoli notato, li quattro uomini, che hanno fatto il presente Capitolo habbiano da condannarsi li delinquenti per dare soddisfazione à chi si deve, quando però il danno sia meno di trenta Carlini, e passando detta somma s'habbia da ricorrere al Governatore dove l'haverà da giudicare.


Item che tutte le pene contenute in detti Capitoli d'applicarsi alle parti, che hanno ricevuto il danno, in ricompenza del detto danno da essi ricevuto se intendono, et habbiano loco ogni volta, che li Padroni delli territorij, ò seminati, et altre parti offese, restando contenti e soddisfatti per dette pene ad essi applicande, ma se in caso, che dette parti offese, che haveranno ricevuti il danno non si contentassero, debbia farsi stimare dall'esperti, e secondo detta stima, debbia astringere li dannificati à risarcire li danni alli Padroni, et à pagare le pene contenute nelli presenti capitoli, acciò con effetto s'evitano li danni quanto sia possibile, di modo che resti sempre in arbitrio delle parti, che hanno ricevuto il danno, e quello farsi pagare, il Cabelloto che tenerà detto capitolo sia tenuto, et obligato il Mastrogiurato, e Massaro fare dare pleggiaria si cura per essigere li dannificanti, e danni di qualsivaglia sorte, et il Cabelloto sia obligato tener corte due volte il mese sotto pena di pagare del suo li danni alli Padroni.

+Segno di Croce di Donato Alpizza S.N.

+Segno di Croce di Agostino Cece S.N.

+Segno di Croce di Giuseppe Alpizza S.N.


+Segno di Croce di Berardino Basciano S.N.= ad est sigillum
Universitatis



Reverendissimo Priore

L'Università della Terra della Rocca S. Giovanni, e per essa li sopra descritti huomini deputati per publico consiglio servitori, e vassalli della Venerevole Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Roma utile figlia e Baronessa di questa Terra e di Vostra Persona Reverendissima supplichevolmente espongono, come havendone formato, e riconosciuto il presente libretto intitolato Delli Capitoli, e ritrovatolo secondo la loro capacità molto buono et à proposito, acciò li cittadini, e commoranti di detta Terra habbino à vivere Christianamente, e regolati secondo le leggi divine, et humane per tanto supplicano la Persona Sua Reverendissima à voler restar servita, trovatolo tale, confermarlo, et interporvi il suo placet per parte di detta Venerevole Congregazione Philippina, che il tutto riceveranno à gratia ut Deus.

Nos Jacobus Laderchius Congregationis Oratorij Illustrissime Urbis Sacerdos, et Generalis Visitor, Procurator, et Administrator, Abbatie S. Joannis in Venere praesentis Capitula habitantim, et Commorantim in dicta Terra Rocce S. Joannis tenore presentim confirmamus, dumodo Sacris Canonibus et Regni constitutionibus, et pragmaticis non contradicant, et citra preiudicim quorumcumque Jurim Venerabilis Abbatie dicta habitatoribus, omnibusque, et singulis officialibus nostri districte servari precipimus, et mandamus iuxta ipsorum seriem, et tenorem, quam minuere, vel augere omnimode proibemus. Cauti de contrario per quantum gratia nostram caram habetis, et sub pena unciarum Auri XXV. Applicandarum dicta et aliis nostro arbitrio reservatis. In quorum fidem has presentes fidi mandavimus manu nostra subscriptas, nostroque solito Congregationis sigillo muniri curavimus.



***Dato fossacece in palatio nostre solite residentie die sexta
Septembris 1696.***